

TI_GERICHTE 38.2023.30 vom 28. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.30

FR: TI_GERICHTE 38.2023.30 du 28 août 2023

IT: TI_GERICHTE 38.2023.30 del 28 agosto 2023

Erwägungen

E. 29

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzenschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010). Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGa. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono disculparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71;

STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524 ; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71 : "(...) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (...)"); STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, "Alcuni compiti...", pag. 17). 2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato: " (...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...) " Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l'Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2. Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l'altra (ad es. nel settore dell'edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q. contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti ..., pag. 21; 24-25). Il TCA ha pure deciso che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per

reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001). In tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell'impiego del Canton Friburgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l'attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. La nostra Massima Istanza ha precisato che quell'assicurato rientrava nella categoria degli assicurati la cui disponibilità è limitata soltanto agli impieghi di durata e frequenza irregolari, che non vogliono o non possono accettare un lavoro fisso e che si assumono così, dal profilo dell'idoneità al collocamento, il rischio inerente di una perdita di lavoro tra due impieghi. L'Alta Corte, in un'ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata. Inoltre con giudizio 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008 il Tribunale federale ha confermato l'inidoneità al collocamento dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007 di un'assicurata sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno. In proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che: "(...) Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S. _____ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006). Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico. Non va inoltre dimenticato che S. _____ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione. Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività." Al riguardo cfr. STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019 consid. 2.6.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.7. 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da

1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI). Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che RI 1, in vista del termine al 31 ottobre 2022 del suo contratto di lavoro a tempo determinato presso il _____, il 16 ottobre 2022 si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2022 (cfr. doc. 1; 2; A1). L'amministrazione, dopo l'annuncio per il collocamento dell'assicurata, ha constatato che quest'ultima ha dichiarato di aver svolto, nel periodo antecedente al 1° novembre 2022, 13 ricerche di lavoro nel mese di agosto 2022, 13 ricerche nel mese di settembre 2022 e 11 ricerche nel mese di ottobre 2022 (cfr. doc. 1). Il consulente del personale, il 30 gennaio 2023, le ha perciò inviato una "Richiesta di giustificazione" con cui l'ha invitata a motivare, entro il 6 febbraio 2023, il suo comportamento, allegando l'eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 2). La ricorrente, il 1° febbraio 2023, ha risposto: "Mi scuso per la mia non attenzione svista ma ero sicura che per il mese di ottobre 2022 avevo fatto le 12 ricerche di lavoro" (Doc. 3). Dal profilo procedurale l'URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell'insorgente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). L'amministrazione, con decisione formale del 2 febbraio 2023, ha sospeso l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2023 (cfr. doc. 4; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su

opposizione del 19 aprile 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che nel caso dell'assicurata che disponeva di un contratto di durata determinata fino al 31 ottobre 2022 con il _____ e che era già stata in disoccupazione a inizio 2022 (cfr. doc. 4; 7), l'URC ha valutato gli ultimi tre mesi prima dell'annuncio al collocamento, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2022 (cfr. doc. (cfr. doc. 1; 2; 4; A1; consid. 2.6.). La giurisprudenza relativa ai lavoratori con attività stagionale (la ricorrente, il 30 gennaio 2023, ha peraltro confermato al proprio consulente che avrebbe ripreso a lavorare presso il _____ dal 15 febbraio 2023 fino alla fine di novembre 2023; cfr. doc. 9) prevede per contro che tali assicurati devono svolgere le ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro (cfr. consid. 2.4.). In concreto, però, l'insorgente ha asserito che il 19 gennaio 2022 il consulente URC le ha comunicato "che dovevo svolgere le ricerche di lavoro negli ultimi 3 mesi precedenti la fine del contratto di durata determinata, per la precisione nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022, indicandomi che malgrado lavorassi a tempo pieno, dovevo effettuare 12 ricerche al mese" (cfr. doc. I pag. 1-2). Ciò trova, in effetti, conferma nel "Protocollo colloquio" del 19 gennaio 2022 firmato dalla ricorrente (cfr. doc. 7), in cui è indicato che "in caso di (re)iscrizione all'URC alla fine del periodo lavorativo stagionale, le ricerche di lavoro saranno oggetto di una rigorosa valutazione, qualitativa e quantitativa, si chiede pertanto un impegno serio e concreto con l'obiettivo di ridurre o evitare la disoccupazione. L'obiettivo è quello di reperire un impiego a tempo indeterminato o trovare un lavoro sostitutivo (anche fuori dalla propria professione usuale) per il periodo di inattività. Ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego già prima di presentare una domanda d'indennità. Egli deve adempiere tale obbligo in particolare già durante il termine di disdetta o nel corso degli ultimi 3 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato" (cfr. doc. 7). In simili condizioni, anche il TCA, nel caso di specie, limita il proprio esame al periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 2022. Si rende comunque attenta l'amministrazione che le proprie direttive riguardanti gli assicurati che regolarmente si annunciano per il collocamento al termine di un'attività stagionale non corrispondono alla giurisprudenza sviluppata in particolare da questa Corte ed esposta al consid. 2.4. 2.8. Dai formulari "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" emerge che l'assicurata, da agosto a ottobre 2022, ha svolto 37 ricerche di lavoro, e meglio 13 ricerche nel mese di agosto 2022, 13 ricerche nel mese di settembre 2022 e 11 ricerche nel mese di ottobre 2022, nell'ambito della vendita, del servizio clienti e della pulizia (cfr. doc. 1). L'URC ha ritenuto validi gli sforzi intrapresi nei mesi di agosto e settembre 2022, mentre ha considerato insufficienti quantitativamente e qualitativamente le ricerche del mese di ottobre 2022 (cfr. doc. 4; A1; consid. 1.1.; 2.6.). Per quanto concerne l'aspetto quantitativo delle ricerche d'impiego relative a 1 mese di ottobre 2022, il TCA rileva che nel Protocollo del 19 gennaio 2022, sottoscritto dalla ricorrente, è specificato che "si chiede di svolgere almeno 12 ricerche di lavoro mensili, distribuite su tutto l'arco del mese" (cfr. doc. 7). L'assicurata, invece, come visto, per il mese di ottobre 2022 ha comprovato 11 ricerche di lavoro (cfr. doc. 1). Per quanto attiene alla domanda della medesima di tenere conto delle ricerche eseguite in più - rispetto alle 12 richieste dall'amministrazione - nei mesi di agosto e settembre 2022 (cfr. doc. I; V), va osservato che l'Alta Corte ha evidenziato come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di controllo (cfr. art. 17 LADI; 26

OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019 consid. 2.9.). Non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell'11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001; STCA 38.2016.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.). Tale principio non risulta, d'altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2). È vero che con sentenza 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro del Canton Ginevra, ha stabilito che sanzionare un'assicurata per ricerche di lavoro insufficienti nel mese di settembre 2020, quando la stessa aveva svolto un numero sufficiente di ricerche dal 31 agosto al 30 settembre 2020, anticipando di un solo giorno (31 agosto 2020) il periodo di controllo, costituiva un formalismo eccessivo. La nostra Massima Istanza, al riguardo, ha rilevato che del resto la ricerca del 31 agosto 2020 non risultava sul formulario delle ricerche di agosto, peraltro sufficienti. È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, a differenza del caso giudicato dal TF, dal formulario di ottobre 2022 si evince che le ricerche sono state svolte dal 3 al 25 del mese, mentre dal modulo concernente settembre 2022 emerge che l'ultima ricerca effettuata in quel mese riporta la data del 27 (cfr. doc. 1). In ogni caso la questione relativa all'aspetto quantitativo degli sforzi compiuti dall'insorgente nel mese di ottobre 2022 non merita di essere ulteriormente approfondita, poiché, attentamente esaminata la documentazione agli atti, risulta che effettivamente le modalità secondo le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione in tale mese non sono esenti da critica.

2.9. L'insorgente, nel mese di ottobre 2022, ha effettuato unicamente ricerche candidandosi spontaneamente senza rispondere ad alcun annuncio di lavoro (cfr. doc. 1). Un assicurato deve, tuttavia, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall'assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.). È in caso di assenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee. L'insorgente, contrariamente a quanto da lei addotto (cfr. doc. I p.to 12; consid.1.2.), doveva peraltro essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, da un lato, che la stessa al momento dell'iscrizione in disoccupazione a partire dal 1° novembre 2022 era al suo secondo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (26.10.2020 – 25.1.2023; cfr. doc. A1), dall'altro, che, come sottolineato dall'amministrazione, il 19 gennaio 2022 (durante il precedente periodo di disoccupazione) le sono state consegnate le direttive inerenti alle ricerche di lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 7: protocollo del colloquio del 19 gennaio 2022 sottoscritto dall'assicurata). Dalle linee guida menzionate si evince segnatamente che le ricerche d'impiego devono essere: " (...) - (...) effettuate rispondendo prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione: giornali, siti aziendali, piattaforme internet, riviste settoriali, servizio di informazione presso l'URC; www.job-room.ch . - Devono rispettare i requisiti posti dal

datore di lavoro ed essere adeguate alla propria formazione, all'esperienza lavorativa e alle capacità professionali e/o personali. - In assenza di annunci di impiego di posti vacanti adeguati a proprio profilo, possono essere effettuate candidature spontanee. (...)” (Doc. 7) L'assicurata ha fatto valere di essere “convinta che effettuare le ricerche di persona guardando in faccia il potenziale datore di lavoro possa favorire il collocamento”, poiché quest'ultimo può verificare immediatamente le sue conoscenze, attitudini e capacità e conoscenze, ad esempio linguistiche (cfr. doc. V; consid. 1.4.). Certamente un incontro di persona con il potenziale datore di lavoro è importante e decisivo al fine del reperimento di un impiego. Il fatto di candidarsi prioritariamente per impieghi che risultano da annunci pubblicati non significa, comunque, che non vi sia la possibilità di interagire di persona con il potenziale datore di lavoro, proponendosi, se del caso e a seconda dell'ambito professionale, direttamente presso il luogo di lavoro oppure durante un primo colloquio conoscitivo. A quest'ultimo riguardo giova rilevare che un curriculum vitae che metta ben in evidenza le proprie competenze è utile per destare l'interesse di un potenziale datore di lavoro e quindi per avere più probabilità di essere convocati a un incontro. Va altresì rilevato che è vero che la ricorrente ha cercato lavoro anche al di fuori della zona strettamente limitrofa al suo domicilio di _____, ad esempio a _____ (cfr. doc. 1). Tuttavia, contrariamente a quanto enunciato nel Protocollo del 19 gennaio 2022, non risulta che la medesima si sia candidata “anche per offerte di lavoro fuori Cantone (per esempio impieghi per la stagione invernale)” (cfr. doc. 7). L'insorgente ha poi asserito che tra agosto e ottobre 2022 ha discusso con il suo datore di lavoro e ha ottenuto di poter lavorare qualche ora a novembre 2022 (cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.2.). Ciò non permette, tuttavia, di applicare la giurisprudenza secondo cui non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). L'Alta Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STF C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32). Nella presente evenienza l'accordo di effettuare alcune ore di lavoro nel mese di novembre 2022 (36.29 ore effettivamente lavorate; cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.2.) non ha ad ogni modo consentito all'assicurata di non ricorrere alla disoccupazione (cfr. STCA 38.2004.1 del 27 maggio 2004 consid. 2.17.: “nel caso di specie, tuttavia, questa giurisprudenza non trova applicazione, in quanto, da un lato, dalle ricerche effettuate da marzo a ottobre 2003 non risulta che il ricorrente avesse già reperito tale occupazione nel periodo antecedente la disoccupazione. Dall'altro, in ogni caso, l'impiego presso il Ristorante _____ non ha permesso all'assicurato di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, ma soltanto di conseguire un guadagno intermedio”). Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il comportamento della ricorrente, nel mese di ottobre 2022, non corrisponde a quanto

richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non essendo le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo. L'assicurata, in tale arco di tempo, ha così violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.). A ragione, dunque, l'URC l'ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.2.). 2.10. Per quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza sfociata nella sentenza STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002. Essa prevede che: " (...) 1. Periodo di tempo da esaminare L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi) . (...). 3. Durata della sospensione La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: 3-4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1■2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201) Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002). La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni. Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della SECO (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche. Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10). Al riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che: " (...) La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue: - durante i tre mesi prima della disoccupazione ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese - durante ogni mese nel resto dell'anno ricerche insufficienti 1 giorno ricerche inesistenti 2 giorni in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL." (cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.) In proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell'8 luglio 2019

consid. 2.9.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017 consid. 2.12. Nel caso in esame l'URC ha sospeso la ricorrente dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa delle insufficienti ricerche di lavoro del mese di ottobre 2022 (cfr. consid. 2.9.) per tre giorni (cfr. doc. 4; A1; consid. 1.1.). Il TCA ritiene che in concreto, benché il reperimento della possibilità di svolgere delle ore di lavoro a novembre 2022 presso il _____ non consenta di non sospenderla dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.9.), nella commisurazione della penalità vada considerata la circostanza che l'insorgente ha ad ogni modo, grazie ai suoi sforzi di ricerca precedenti alla disoccupazione (cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.2.;2.9.), effettuato 36.29 ore di lavoro, conseguendo un guadagno intermedio. Il fatto, invece, di essere stata riassunta già dal 15 febbraio 2023, firmando il nuovo contratto di lavoro "dopo quindi solo 1 mese di disoccupazione parziale" (cfr. doc. I p.to 11; consid. 1.2.), è ininfluenza ai fini della commisurazione della sanzione. L'Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio. Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008. Nemmeno è di ausilio alla ricorrente l'asserzione secondo cui sarebbe in "età avanzata" (cfr. V; I p.to 12; consid. 1.4.; ;1.2.). Per lavoratori anziani, i quali non sono in ogni caso esentati dal compiere ricerche di lavoro, ma possono eventualmente beneficiare di una riduzione della sanzione dovuta a insufficienti o mancate ricerche di lavoro, si intendono gli assicurati con più di 54/55 anni (cfr. STFA C 2756/05 del 6 novembre 2006; STFA C 319/02 del 4 giugno 2003; DTF 124 V 225; DTF 120 V 74; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 consid. 2.12.; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007). L'insorgente, essendo nata il _____ 1976, non ha ancora compiuto 50 anni, per cui la sua età è irrilevante per determinare il numero di giorni di sospensione a suo carico. In simili condizioni, a mente di questo Tribunale si giustifica una riduzione della sospensione per il mese di ottobre 2022 da tre a due giorni. La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per due giorni. 2.11. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha

previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.